



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore

SERVIZIO SEMENTI

Divisione

Prot. N° 244/SM Posix.

OGGETTO: Uso delle indicazioni geografiche nelle denominazioni varietali.

6138/1

Roma, 29 GEN. 2002

All A.I.S.
Piazza della Costituzione, 8
40128 BOLOGNA

All'ASSOSEME
Galleria del Reno, 3
40122 BOLOGNA

All'AS.SE.ME.
Via Parigi, 11
00185 ROMA

All'Associazione Industriali di Capitanata
Via Valentini Vista Franco, 1
71100 FOGGIA

e p.c. All'Ente Nazionale Sementi Elette
Via F. Wittgens, 4
20123 MILANO

Alla Conf. Generale Agricoltura Italiana
Corso Vittorio Emanuele, 101
00187 ROMA

Alla Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Alla Confederazione Italiana Agricoltura
Via Mariano Fortuny, 20
00196 ROMA

ENSI S. 10810000
00190 5 11 02
POSTA IN ABBIGLIO

L'uso delle denominazioni varietali è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 930/2000 -che stabilisce le modalità riguardanti l'ammissibilità delle denominazioni varietali di piante agricole e delle specie di ortaggi - e regolato dall'annuncio 5/2000 dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, che indica le linee guida del Consiglio di amministrazione relative alle denominazioni varietali.

Nelle due succitate disposizioni non si fa riferimento alcuno all'eventuale utilizzazione di denominazioni varietali che siano composte o che contengano indicazioni geografiche; tale previsione, invece, è contenuta nel Regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore

SERVIZIO SEMENTI

Divisione

Prot. N° *Posix.*

Roma,

Al

agricoli e alimentari. Infatti, detto regolamento, all'articolo 3, secondo comma, pone in evidenza e disciplina l'eventuale conflitto che può insorgere tra denominazione d'origine o indicazione geografica e denominazione varietale.

D'altra parte, l'utilizzo di un termine geografico, quale identificativo di una varietà vegetale e la sua registrazione come marchio di natura privatistica, conferisce a tale varietà, ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92, un collegamento geografico con il prodotto a denominazione "protetta" che potrebbe non corrispondere a verità ed indurre così in errore o creare confusione nel consumatore finale.

Considerato che la produzione sementiera non è vincolata, diversamente dai prodotti tipici, ad un determinato ambito geografico – salvo specifiche e ben precise eccezioni legate ad ecotipi e varietà tradizionali – l'eventuale indicazione geografica che compone o che è contenuta in una denominazione varietale, potrebbe ragionevolmente indurre in errore circa l'origine o la zona di produzione del prodotto sementiero commercializzato, determinando così un illecito ed ingiustificato vantaggio ovvero, in una situazione estrema, creare difficoltà anche di ordine legale al prodotto collegato.

Per quanto su esposto ed in assenza di una norma specifica che regoli la fattispecie, questa Amministrazione, per quanto di competenza, ha già avviato nelle sedi comunitarie preposte consultazioni per addivenire alla soluzione del problema rappresentato ed invita, nel frattempo, tutti gli interessati ad evitare, compatibilmente con i legittimi interessi aziendali, di far ricorso all'uso improprio di termini geografici per designare le varietà vegetali proposte all'iscrizione nel Registro nazionale o soggette a richieste di privativa per novità vegetale.

Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Am

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale



Strazzulla
nomi geografici - organizzazioni



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore

SERVIZIO SEMENTI

Divisione

Prot. N° 244/SM Posiz.

OGGETTO: Usò delle indicazioni
geografiche nelle
denominazioni varietali.

29 GEN. 2002

Roma,

Al A.I.S.

Piazza della Costituzione, 8

40128 BOLOGNA

All'ASSOSEME

Galleria del Reno, 3

40122 BOLOGNA

All'AS.SE.ME.

Via Parigi, 11

00185 ROMA

All'Associazione Industriali di Capitanata

Via Valentini Vista Franco, 1

71100 FOGGIA

All'Ente Nazionale Sementi Elette

Via F. Wittgens, 4

20123 MILANO

Alla Conf. Generale Agricoltura Italiana

Corso Vittorio Emanuele, 101

00187 ROMA

Alla Coldiretti

Via XXIV Maggio, 43

00187 ROMA

Alla Confederazione Italiana Agricoltura

Via Mariano Fortuny, 20

00196 ROMA

e p.c.



L'uso delle denominazioni varietali è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 930/2000 -che stabilisce le modalità riguardanti l'ammissibilità delle denominazioni varietali di piante agricole e delle specie di ortaggi - e regolato dall'annuncio 5/2000 dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, che indica le linee guida del Consiglio di amministrazione relative alle denominazioni varietali.

Nelle due succitate disposizioni non si fa riferimento alcuno all'eventuale utilizzazione di denominazioni varietali che siano composte o che contengano indicazioni geografiche; tale previsione, invece, è contenuta nel Regolamento (CEE) n. 2081 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari
e la Tutela del Consumatore

SERVIZIO SEMENTI

Divisione

Prot. N° *Posix.*

Roma,

Al

agricoli e alimentari. Infatti, detto regolamento, all'articolo 3, secondo comma, pone in evidenza e disciplina l'eventuale conflitto che può insorgere tra denominazione d'origine o indicazione geografica e denominazione varietale.

D'altra parte, l'utilizzo di un termine geografico, quale identificativo di una varietà vegetale e la sua registrazione come marchio di natura privatistica, conferisce a tale varietà, ai sensi del Reg. (CEE) 2081/92, un collegamento geografico con il prodotto a denominazione "protetta" che potrebbe non corrispondere a verità ed indurre così in errore o creare confusione nel consumatore finale.

Considerato che la produzione sementiera non è vincolata, diversamente dai prodotti tipici, ad un determinato ambito geografico – salvo specifiche e ben precise eccezioni legate ad ecotipi e varietà tradizionali – l'eventuale indicazione geografica che compone o che è contenuta in una denominazione varietale, potrebbe ragionevolmente indurre in errore circa l'origine o la zona di produzione del prodotto sementiero commercializzato, determinando così un illecito ed ingiustificato vantaggio ovvero, in una situazione estrema, creare difficoltà anche di ordine legale al prodotto collegato.

Per quanto su esposto ed in assenza di una norma specifica che regoli la fattispecie, questa Amministrazione, per quanto di competenza, ha già avviato nelle sedi comunitarie preposte consultazioni per addivenire alla soluzione del problema rappresentato ed invita, nel frattempo, tutti gli interessati ad evitare, compatibilmente con i legittimi interessi aziendali, di far ricorso all'uso improprio di termini geografici per designare le varietà vegetali proposte all'iscrizione nel Registro nazionale o soggette a richieste di privativa per novità vegetale.

Si invitano gli Enti e le Organizzazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Am

Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale



Strazzulla
nomi geografici - organizzazioni